

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/263 DELLA COMMISSIONE****del 14 febbraio 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> contengono rispettivamente l'indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario e i termini e le condizioni dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano.
- (2) L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le disposizioni relative alle verifiche di gestione e all'audit in caso di strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Tali disposizioni dovrebbero riflettersi nell'allegato I come elemento dell'accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.
- (3) L'articolo 43 *bis* del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, chiarisce le norme che disciplinano gli strumenti finanziari per quanto riguarda il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. La terminologia utilizzata negli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 dovrebbe essere armonizzata con quella dell'articolo 43 *bis* del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi SIE.
- (5) Al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GUL 271 del 12.9.2014, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 sono così modificati:

1. Nell'allegato I, l'indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario è così modificato:

a) al punto 11 è aggiunto un nuovo comma:

«Disposizioni relative alle verifiche di gestione e alle modalità di audit in conformità all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nei casi in cui gli organismi che attuano gli strumenti finanziari siano la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.»;

b) al punto 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove pertinente, disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis.».

2. Nell'allegato V, i termini e le condizioni dello strumento di coinvestimento sono così modificati:

a) nella sezione «Contributo del fondo allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)», il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, esclusivamente a fini di ripartizione asimmetrica degli utili, è fissato conformemente all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.»;

b) nella sezione «Intermediari finanziari e coinvestitori ammissibili», il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione degli intermediari finanziari stabilisce opportuni accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato e stabilisce eventuali commissioni di incentivazione.».

3. Nell'allegato VI, i termini e le condizioni del fondo per lo sviluppo urbano sono così modificati:

a) nella sezione «Implicazioni in materia di aiuti di Stato», il quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'eventuale trattamento differenziato (condizioni asimmetriche in accordi di condivisione del rischio) del fondo di fondi, del contributo dell'intermediario finanziario e dei contributi dei coinvestitori a livello di fondo e a livello di progetto in forma di prestiti va stabilita in conformità all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, come ulteriormente precisato in relazione alla politica dei prezzi.»;

b) nella sezione «Contributo del programma allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, il trattamento differenziato e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e garantiscono che il vantaggio per i destinatari finali rispetti l'articolo 16, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.»;

c) nella sezione «Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)», il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«La condivisione del rischio con l'intermediario finanziario e con i coinvestitori (a livello di fondo o di progetto di sviluppo urbano) è effettuata proporzionalmente, come per il contributo del programma, a meno che la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dimostri la necessità di un trattamento differenziato sotto forma di una condivisione dei rischi asimmetrica tra i coinvestitori. Tali disposizioni sono in linea con l'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014 e incluse nell'accordo di coinvestimento tra le parti. Tali disposizioni non si applicano all'1 % investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie come previsto in precedenza ai fini dell'allineamento degli interessi.»;

d) nella sezione «Intermediari finanziari ammissibili», il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione degli intermediari finanziari mira a definire adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato.»

---